COMUNE DI VITTUONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 358 DEL 25/08/2022

Proposta n. 514 del 10/08/2022

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OOPP

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI VIA S. PERTINI N. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO N. 1 E N. 2 IN ERBA SINTETICA CIG ZE13773862

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vittuone dal 25/08/2022 al 09/09/2022

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI VIA S. PERTINI N. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO N. 1 E N. 2 IN ERBA SINTETICA CIG ZE13773862

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OOPP

Nominato con Decreto del Sindaco n. 14/2022 del 11.05.2022 con scadenza il 30.09.2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.05.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20 gennaio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 sono state assegnate provvisoriamente, ai Responsabili dei servizi le risorse e gli obiettivi sulla base degli stanziamenti definitivi del Bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2022, così come aggiornata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19 maggio 2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2022 avente per oggetto "Assegnazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 2022";

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto Responsabile del Settore, l'adozione degli atti relativi al Settore Programmazione e gestione opere pubbliche;

Visto l'articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che "*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*";

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e richiamati in particolare:

- l'art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 36 che disciplina i contratti sotto-soglia, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e le norme relative agli strumenti elettronici di acquisto;
- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso

in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- l'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, in merito all'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'obbligo del ricorso al MEPA;

Ricordato che a seguito di sopralluogo effettuato al Centro Sportivo "Sandro Pertini" dai tecnici comunali in occasione delle verifiche periodiche dello stato di conservazione dei campi da calcio e strutture sportive annesse, è stata riscontrata la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria dei campi da calcio in erba sintetica n. 1 e n. 2 indispensabili a consentire l'avvio della stagione calcistica 2022-2023 programmata dalle associazioni sportive, ed il pieno utilizzo dagli utenti e dalle società calcistiche senza evitare sospensioni delle gare dei campionati FIGC/LND;

Riscontrato che:

- alla data del presente provvedimento non risultano attive né convenzioni CONSIP, né convenzioni della Centrale acquisti ARIA spa di Regione Lombardia per il lavoro di che trattasi e che non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 7 del D.L. n. 66/2014 convertito con L. n. 89/2014, né risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, comma 508 della L. n. 208/2015;
- pertanto in assenza di convenzioni aventi ad oggetto il lavoro da acquisire, né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza regionale, è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;
- a norma dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile procedere per il lavoro di importo inferiore a € 40.000,00.= mediante affidamento diretto;

Visto l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e dato atto che in assenza di convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza regionale, è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti";

Considerato che gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti entro l'inizio della stagione calcistica ormai imminente, per evitare possibili sospensioni delle attività calcistiche programmate, con gravi danni patrimoniali per l'Ente e disagi per le società calcistiche in attività presso il centro sportivo comunale "S. Pertini" e che pertanto non è possibile, l'utilizzo del mercato elettronico o del portale telematico SINTEL, a causa dei tempi tecnici necessari alla procedura disposta dall'art. 9 del DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014;

Ritenuto opportuno conveniente contattare la ditta che ha eseguito i lavori di omologazione dei campi da calcio nell'anno 2021, per ragioni di omogeneità ed uniformità, la quale ha dimostrato caratteristiche di efficienza, tempestiva ed efficacia nell'esecuzione delle lavorazioni, oltre a garantire la piena ed immediata disponibilità con attrezzature e manodopera specializzata ad eseguire le lavorazioni nei tempi dettati dal settore tecnico, mantenendo gli stessi prezzi applicati nell'anno 2021;

Visto il preventivo di spesa, agli atti del comune, ricevuto in data 02/08/2022 prot. 10096 ditta Build10sport srl via Carlo Linneo n. 18 Bergamo P.IVA 03818800165 dal quale risulta, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, l'importo complessivo di € 7.000,00.= netto IVA 22% compreso oneri di sicurezza manodopera, materiale e minuterie e dichiarazioni di corretta e regolare esecuzione lavori;

Considerato che:

- il prezzo di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, può ritenersi congruo, in relazione ai prezzi medi di mercato rilevati a seguito di verifica di lavori similari effettuati dal settore tecnico;
- trattasi di operatore specializzato ed abilitato al rilascio delle dichiarazioni di conformità ai sensi di legge, e che per competenza ed esperienza possiede i requisiti e le certificazioni necessarie all'effettuazione dei lavori in oggetto, categoria OS6;

Dato atto che con la presente si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura di aggiudicazione del contratto dei lavori in oggetto, i cui elementi essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire: consentire il pieno utilizzo alle società sportive dei due campi da calcio n. 1 e n. 2 del centro sportivo comunale "S. Pertini" attraverso interventi di manutenzione straordinaria puntuali, per consentire lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche programmate per la stagione 2022-2023;
- oggetto del contratto: lavori di manutenzione straordinaria campi da calcio del centro sportivo comunale "Sandro Pertini" in vista dell'imminente inizio della stagione calcistica e tornei;
- forma del contratto: affidamento diretto sotto soglia e ai sensi della Legge 108/2021;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice;
- clausole contrattuali: esecuzione lavori entro 30 giorni dalla conferma ordine del settore tecnico (in funzione delle condizioni Atmosferiche e dei tempi di approvvigionamento del materiale);

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC prot. INAIL n._33026727, con scadenza il 15.09.2022;

Vista la deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19.12.2018 e dato atto che per i contratti inferiori a euro 40.000,00.= vi è l'esenzione del pagamento del contributo;

Attesa la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, a favore della ditta Build10sport srl via Carlo Linneo n. 18 Bergamo per i lavori di manutenzione straordinaria dei campi da calcio in erba sintetica del centro sportivo comunale S. Pertini in via Pertini n. 1, per un importo complessivo di €. 43.859,00.= lordo IVA 22%;

Dato atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG ZE13773862;**

Visti:

a) il decreto legislativo n. 118/2011 che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
c) l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 "Impegno di Spesa" e ricordato in particolare che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione

dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 28.04.2022, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi, i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.);

Precisato:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il preventivo di spesa, agli atti del comune, presentato in data 02/08/2022 prot. 10096 dalla ditta Build10sport srl via Carlo Linneo n. 18 Bergamo -P.IVA 03818800165, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei campi da calcio in erba sintetica del Centro Sportivo "Sandro Pertini", considerato l'imminente avvio della stagione calcistica nell'impianto sportivo comunale, per l'importo di € 7.000,00.= al netto IVA 22%, compreso oneri di sicurezza manodopera, materiale e minuterie, dichiarazioni di corretta e regolare esecuzione - **CIG ZE13773862**;

2. di affidare alla ditta Build10sport srl via Carlo Linneo n. 18 Bergamo, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sopra citati da eseguire nel centro sportivo S.Pertini di proprietà comunale, per l'importo di € 8.540,00.= al lordo IVA 22%;

1) di dare atto che la presente spesa è finanziata con contributi di costruzione incassati con

quota parte accertamento n 235/2022 cap. 458000, e quota parte n. 236/2022 cap. 458001 per un importo complessivo di € 8.540,00.= al lordo IVA 22%;

3. di impegnare, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, l'importo di €. 8.540,00.= al lordo IVA 22% come segue:

Capitolo	Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato	CP/FPV/RP (COMPETENZA - FONDO P.V. - RESIDUI)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2022	2023	2024
2513000	6.01.2.0202	CP	€ 8.540,00		

5. di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

7. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Daniele Giovanni Ciacci e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che ne impongono l'astensione;

8. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

9. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vittuone all'albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti -" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile
Settore Programmazione e Gestione OOPP
Daniele Ciacci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

DANIELE GIOVANNI CIACCI in data 10/08/2022

Comune di VITTUONE

CittÃ Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Programmazione e Gestione OOPP nr.514 del 10/08/2022

ESERCIZIO: 2022 *Impegno di spesa* 2022 903/0 ***Data:*** 25/08/2022 ***Importo:*** 8.540,00

Oggetto: CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI VIA S. PERTINI N. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO N. 1 E N. 2 IN ERBA SINTETICA CIG ZE13773862

Finanziato con : ONERI DI URBANIZZAZIONE 8.540,00 € -

C.I.G.: ZE13773862

SIOPE: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi

Beneficiario: 0006113 - BUILD10SPORT SRL

Bilancio

Anno:	2022	***Stanziamento attuale:***	195.996,86
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	***Impegni gia' assunti:***	152.369,46
Programma:	1 - Sport e tempo libero	***Impegno nr. 903/0:***	8.540,00
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	***Totale impegni:***	160.909,46
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	***Disponibilità residua:***	35.087,40

Piano Esecutivo di Gestione

Anno:	2022	***Stanziamento attuale:***	25.000,00
Capitolo:	2513000	***Impegni gia' assunti:***	1.500,60
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	***Impegno nr. 903/0:***	8.540,00
		Totale impegni:	10.040,60
		Disponibilità residua:	14.959,40

Progetto: IMPIANTI SPORTIVI

Resp. spesa: 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp. servizio: 5 - SETTORE EDUCATIVO

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VITTUONE li, 25/08/2022

COMUNE DI VITTUONE MILANO

Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 25/08/2022